Sent. n. 46bis/2026

Rep. quater n. 78/2026

n. 85/2023 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina Lazzara Presidente

dott. Enrico Legnini Giudice rel./est.

dott. Giulia Varriale Giudice

nel procedimento 85/2023 P.U. avente ad oggetto la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società AGRICOLA CANDIDA S.R.L., con sede legale in Trinitapoli (BT) alla Contrada Sant'Antonio c/o Stazione Candida (Codice Fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia e Partita IVA: 02153720715;
sentito il Giudice relatore, esaminati gli atti; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso del 15/1/2024, la società AGRICOLA CANDIDA S.R.L. ha presentato, nel termine assegnato ex art. 44 CCI, la proposta e il piano di concordato in continuità. Il piano, come riformulato da ultimo in data 12/12/2024, prevede il pagamento dei creditori nella misura seguente:
 - classe I: SPESE DI GIUSTIZIA, SPESE DI PROCEDURA E SPESE PREDEDUCIBILI – pagamento integrale nel T1;
 - classe II: Dipendenti (credito privilegiato ex art. 2751 bis nr.1) – pagamento integrale nel T1 (secondo semestre);
 - classe III: Professionisti (credito privilegiato ex art. 2751 bis nr.2) classe ex art. 85 c.3 CCII – pagamento integrale nel T1;
 - classe IV: Fornitori con privilegio ex art. 2751 bis nr.4: classe ex art. 85 c.3 CCII – pagamento integrale entro il T2;
 - classe V: FONDO RISCHI ex art.9 D.Lgs. Nr. 123/1998 - Fondo di Garanzia MCC (mis. 90%);
 - classe VI: Fornitori con garanzia ipotecaria giudiziale: classe ex art. 85 c.3 CCII – pagamento integrale nel T1;
 - classe VII: Agenzia Entrate Riscossione definizione ex rottamazione quater – pagamento integrale entro il T4;
 - classe VIII: AE (quota privilegiata art.2753 e 2749 c.c. nr.1 art.2778 c.c. (al netto debito in rott. Quater) – pagamento integrale nel T1;
 - classe IX: AE quota privilegiata ex art.2754 e 2749 c.c. nr.7 art.2778 c.c.: classe ex art. 85 c.3 CCII - pagamento integrale nel T1;
 - classe X: AE quota privilegiata art.2752 e 2749 c.c. nr.18 art.2778 c.c.): classe ex art. 85 c.3 CCII (al netto debito in rott. Quater) - pagamento integrale nel T2;
 - classe XI: AE (quota privilegiata grado (19) parz soddisf. classe ex art. 85 c.2 CCII (al netto debito in rott. Quater) – pagamento parziale nella misura del 35 % (Euro

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

574.000,00 su 1.637.893,52 €) entro il T5;

- classe XII:debiti con privilegi grado (20) parz soddisf. classe ex art. 85 c.2 CCII – pagamento parziale nella misura del 33 % (Euro 32.000,00 su 95.727,64); entro il T2;
- classe XIII:fornitori con privilegio ex artt. 16 T.U. n. 504/1995 e 2752 cod. civ.: classe ex art. 85 c.3 CCII - pagamento parziale nella misura del 30 % (Euro 1.300,00 su 4.282,61) entro il T2;
- classe XIV:Crediti Chirografari (ab origine): Fornitori e Debiti diversi; pagamento parziale nella misura del 19,27 % (Euro 411.500,00 su 2.135.421,57) entro il T5;
- classe XV:AE (quota crediti tributari privilegiati incapienti) classe ex art. 85 c.2; art. 88 c.1 CCII; pagamento parziale nella misura del 19,27 (Euro 155.980,00 su 809.458,02) entro il T4;
- classe XVI :Crediti Chirografi assistiti da garanzie esterne: Banca BCC (debitoria assistita da fideiussioni Soci ed ex Soci); pagamento parziale nella misura del 19,59 % (Euro 14.600,00 su 786.705,43) entro il T4; nel diverso scenario dell'escussione della garanzia il pagamento proposto di euro 14.600,00 rappresenterebbe il 18,54% del credito di euro 78.765,74 €.;

2. Con decreto del 23 Aprile 2025, depositato in data 08 Maggio 2025, rubricato al cron. n. 1727/2025, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ed ha fissato la data iniziale alle ore 00.00.01 del giorno 10 settembre 2025 e quella finale alle ore 23.59.59 del giorno 17 settembre 2025 per l'espressione del voto dei creditori.
3. Con relazione ex art. 110 CCII depositata il 18/9/2025, il Commissario Giudiziale Dott. Domenico Antonio Claudio Calvano ha riferito sull'esito della votazione dando atto che non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 109 CCII non avendo votato a favore tutte le classi. L'esito della votazione, con riferimento alle classi, è stato riassunto come segue dal C.G.:

 Classe II: hanno espresso voto favorevole n. 16 creditori rappresentanti crediti per euro 94.560,36, pari al 98,75 della classe – Esito Approvato;
 Classe III: hanno espresso voto favorevole n. 3 creditori rappresentanti crediti per euro 21.877,36, pari al 100,00% della classe – Esito Approvato;
 Classe IV: hanno espresso voto favorevole n. 6 creditori rappresentanti crediti per euro 283.392,41, pari al 100,00% della classe – Esito Approvato;
 Classe V: nessun creditore ha espresso il proprio voto rappresentanti crediti per euro 709.675,47, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 Classe VI: ha espresso voto favorevole n. 1 creditore rappresentante crediti per euro 240.000,00, pari al 77,42% della classe – Esito Approvato;
 Classe VII: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 59.803,28, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 Classe VIII: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 102.338,73, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 Classe IX: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 8,00, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 Classe X: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 202.309,08, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 Classe XI: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 1.637.893,52, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 Classe XII: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 9.867,54, pari al 31,23% della classe – Esito Respinto;
 Classe XIII: ha espresso voto favorevole n. 1 creditore rappresentante crediti per

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

euro 4.282,61, pari al 100,00% della classe – Esito Approvato;
Classe XIV: hanno espresso voto favorevole nr. 28 creditori rappresentanti crediti per euro 1.370.295,21 pari al 63,50% della classe – Esito Approvato;
Classe XV: hanno espresso voto non favorevole n. 1 creditore rappresentanti crediti per euro 809.458,02, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
Classe XVI: hanno espresso voto favorevole n. 1 creditore rappresentanti crediti per euro 78.852,83, pari al 100,00% della classe – Esito Approvato.

4. Con ricorso depositato nel termine di 7 giorni ex art. 111 CCI, la società debitrice ha chiesto di "*dichiarare omologato il concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi e per gli effetti degli articoli 88 comma 4 (c.d. cram down fiscale e contributivo) e 112, comma 2, lett. d) del CCII (c.d. cross class cram down) nella forma della c.d. "adesione forzosa"*" (dep. tel. 25/9/2025).
5. Con decreto del 4/12/2025 è stata fissata l'udienza dell'11/2/2026 per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
6. Il creditore Agenzia delle Entrate ha depositato una memoria opponendosi alla domanda di omologazione. Ha dedotto in particolare:
 a. l'erroneo classamento del credito erariale con riferimento alla ripartizione dell'importo della debitoria di euro 2.447.351,53 nelle due distinte classi XI e XV, rispettivamente per euro 1.637.893,52 e per euro 809.458,02; ha riferito in particolare l'Agenzia delle Entrate che "nella classe XI, denominata «AE (quota privilegiata grado (19) parz. soddisf. classe ex art. 85 c.2 CCII (al netto debito in rottamazione - quater)», è appostato il credito erariale privilegiato, degradato a chirografo per incapienza del valore di liquidazione, per un ammontare indicato dalla società pari ad euro 1.637.893,52; nella suddetta classe, invece, dovrebbe essere collocato l'intero importo di euro 2.447.351,53 riportato nella tabella a pagina 41 del «Piano di concordato» del 15 gennaio 2024, nella colonna denominata «art.2752 e 2749 c.c. nr.19 art.2778 c.c.», in ragione della medesima natura. La differenza tra i suddetti valori – pari ad euro 809.458,02 – invece, come innanzi detto, è stata collocata all'interno della classe XV";
 b. l'ingiustificata attribuzione di percentuali di soddisfacimento differenti, ovvero del 35% e del 19,27%, integrante i presupposti della violazione delle norme sul classamento, per effetto del combinato disposto degli articoli 85, comma 4, e 88, comma 1, CCII;
 c. la mancanza di attestazione della convenienza specifica rispetto all'alternativa liquidatoria per i crediti Erariali ex art. 88, comma 2, del CCII; in base alla prospettazione dell'opponente "tutte le attestazioni del professionista prodotte, datate 15 gennaio 2024, 12 dicembre 2024 e 13 gennaio 2025 (allegato 18), sono state rese esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87, comma 3, del CCII, risultando del tutto carenti, dunque, della specifica attestazione normativamente prevista dal comma 2 del citato articolo 88";
 d. la carente/mancante esplicitazione dei criteri alla base della stima dei ricavi previsionali effettuata dalla società nel piano previsionale;
 e. l'errata indicazione dei crediti Erariali, per difetto di circa 300mila Euro;
 f. la manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione del credito erariale, stante l'indisponibilità del credito IVA "potenziale" proposto in compensazione ai sensi dell'articolo 155 CCII;
 g. l'illegittimità della modifica della proposta in data successiva all'esito

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

della votazione;

h. la mancanza di un "*adeguato corredo informativo ai fini della quantificazione delle eventuali utilità ritraibili dall'azione risarcitoria da promuovere nei confronti dell'amministratore per effetto della sentenza nr. 8857/2024, con cui il legale rappresentante della società Agricola Candida s.r.l., il sig. Leone Rosario Dante, veniva condannato per il reato di cui all'articolo 10- ter del D.lgs. n. 74 del 20004 e per effetto della quale veniva disposta la conseguente confisca del profitto, considerato che tale circostanza è idonea ad integrare gli estremi della responsabilità dell'amministratore nei confronti della società e dei suoi creditori. ai sensi degli articoli 2394 e 2476 c.c*".

7. La parte ricorrente ha depositato una memoria prendendo posizione sull'opposizione dell'Agenzia delle Entrate e contestandone la fondatezza.
8. Le parti e il CG sono stati sentiti in udienza dal Collegio.
9. Tutto ciò premesso, osserva innanzitutto il Tribunale che la richiesta della parte ricorrente, di omologazione ex art. 112 comma 2 CCI, è del tutto carente dell'allegazione dei presupposti per il c.d. *cram down* trasversale.
10. La parte ricorrente, infatti, dopo aver riepilogato lo svolgimento del procedimento si è limitata:
 a. a descrivere il contenuto del piano;
 b. a riportare la composizione del passivo concordatario;
 c. a descrivere i criteri seguiti nella formazione delle classi;
 d. ad indicare i criteri seguiti nella esposizione del valore di liquidazione e del valore eccedente quello di liquidazione;
 e. ad esporre la tempistica di esecuzione del piano;
 f. ad indicare "LE AZIONI intraprese e LE PERFORMANCE conseguite" nel corso del procedimento;
 g. a riportare le valutazioni compiute dal Tribunale con il provvedimento di apertura del concordato e l'esito del voto;
 h. a contestare le ragioni poste a sostegno del voto negativo degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza ed assicurazione obbligatoria e dell'amministrazione finanziaria;
 i. a sostenere la tesi della maggior convenienza economica della proposta formulata dalla ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria in relazione alle posizioni degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza ed assicurazione obbligatoria e dell'amministrazione finanziaria.
11. Va posto in evidenza che la richiesta della società ricorrente non contiene la doverosa allegazione della sussistenza di nessuno dei presupposti per procedere all'omologazione ex art. 112 comma 2 CCI.
12. Sotto tale profilo, la richiesta, per il *deficit* di allegazione riscontrato, presenta un evidente profilo d'inammissibilità.
13. Ritiene in ogni caso il Collegio che non sussistano i presupposti per il c.d. *cross class cram down* previsti dall'art. 112 comma 2 CCI, difettando in particolare il presupposto di cui alla lettera d) del predetto comma 2.
14. Dispone l'art. 112 comma 2 CCI che, nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 a. il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b. il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c. nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d. la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:

 i. ai quali è offerto un importo non integrale del credito;

 ii. che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

15. Deve ritenersi che non sussista, nel caso di specie, il requisito di cui alla lettera d).

16. Sotto un primo profilo, va osservato che la proposta non è stata approvata dalla maggioranza delle classi. Delle 15 classi votanti, infatti, hanno approvato la proposta solo 7 classi. Ne consegue che non sussiste il primo dei due presupposti alternativi previsti dalla lettera d) in esame (la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione).

17. Neppure, tale carenza può essere superata con l'applicazione dell'art. 88 comma 4 CCI come innovato con il c.d. *correttivo ter,* D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che consente di ritenere integrata l'approvazione a maggioranza delle classi facendo ricorso al *cram down* erariale.

18. La disposizione introdotta con il correttivo del settembre 2024, in particolare, consente l'omologa forzosa del concordato se l'adesione dei creditori pubblici è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori in questione.

19. Dev'essere tuttavia considerato che tale previsione non è applicabili *ratione temporis* alla presente procedura ed infatti:

 i. l'innovazione in questione è prevista dall'art. 21 comma 4 del , D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136;

 ii. l'art. 56 comma 3 del D. Lgs. 136/2024 prevede che le disposizioni di cui all'art. 21, comma 4, si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore;

 iii. nel caso di specie, la presentazione della proposta di transazione risale al 15/1/2024 ed è dunque anteriore all'entrata in vigore del correttivo (28/09/2024);

 iv. ne consegue che trova applicazione l'art. 88 nella sua versione anteriore al correttivo e che, pertanto, non può applicarsi l'art. 88 comma 4 ai fini della verifica della sussistenza del presupposto della lett. d) dell'art. 112, comma 2.

20. Deve pertanto prendersi atto che non sussiste la condizione sub lettera d) primo periodo dell'art. 112 comma 2 CCI. La proposta infatti non è stata approvata dalla maggioranza delle classi.

21. Neppure ricorre la condizione prevista dall'art. 112 comma 2 lett. d), secondo

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

periodo, del CCII.

22. In base a quest'ultima disposizione è ammesso il c.d. *cross class cram down,* anche in caso di mancata approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori, non integralmente soddisfatti, che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
23. Ipotizzando la distribuzione integrale dell'attivo concordatario di 3.334.730,21 (v. piano e proposta del 12/12/24) secondo la regola dell'APR, le classi fino alla X riceverebbero integrale soddisfacimento. La classe XI riceverebbe un soddisfacimento parziale. Le classi dalla XII non riceverebbero alcunché.
24. Ne consegue che rilevano, nel caso di specie, esclusivamente le classi II, III, IV, VI, che hanno espresso voto favorevole e che troverebbero soddisfacimento in caso di applicazione generalizzata della APR.
25. Nel caso di specie, infatti, l'esito delle votazioni è stato indicato come segue dal C.G.:
 - Classe II: hanno espresso voto favorevole n. 16 creditori rappresentanti crediti per euro 94.560,36, pari al 98,75 della classe – Esito Approvato;
 - Classe III: hanno espresso voto favorevole n. 3 creditori rappresentanti crediti per euro 21.877,36, pari al 100,00% della classe – Esito Approvato;
 - Classe IV: hanno espresso voto favorevole n. 6 creditore rappresentanti crediti per euro 283.392,41, pari al 100,00% della classe – Esito Approvato;
 - Classe V: nessun creditore (1) ha espresso il proprio voto rappresentanti crediti per euro 709.675,47, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 - Classe VI: hanno espresso voto favorevole n. 1 creditore rappresentanti crediti per euro 240.000,00, pari al 77,42% della classe – Esito Approvato;
 - Classe VII: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 59.803,28, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 - Classe VIII: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 102.338,73, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 - Classe IX: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 8,00, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 - Classe X: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 202.309,08, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 - Classe XI: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 1.637.893,52, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 - Classe XII: hanno espresso voto NON favorevole creditori rappresentanti crediti per euro 9.867,54, pari al 31,23% della classe – Esito Respinto;
 - Classe XIII: hanno espresso voto favorevole n. 1 creditore rappresentanti crediti per euro 4.282,61, pari al 100,00% della classe – Esito Approvato;
 - Classe XIV: hanno espresso voto favorevole nr. 28 creditori rappresentanti crediti per euro 1.370.295,21 pari al 63,50% della classe – Esito Approvato;
 - Classe XV: hanno espresso voto non favorevole n. 1 creditore rappresentanti crediti per euro 809.458,02, pari al 100,00% della classe – Esito Respinto;
 - Classe XVI: hanno espresso voto favorevole n. 1 creditore rappresentanti crediti per euro 78.852,83, pari al 100,00% della classe – Esito Approvato.
26. Occorre tuttavia considerare che non può assumere rilievo, ai fini dell'approvazione forzosa del concordato, l'approvazione della classe interamente soddisfatta con il solo valore di liquidazione.

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe066525 2c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

27. Si è infatti affermato, con argomentazioni che qui si condividono, che *"4. laddove il ricorrente intenda valersi (...) della regola finale di omologazione di cui all'art. 112, lettera d), deve sottoporre al Tribunale una ipotesi distributiva alternativa (destinata, quindi, a rimanere meramente teorica e valida solo ai fini della omologazione) dell'attivo concordatario che preveda la distribuzione anche della eccedenza (e quindi dell'intero attivo concordatario, con esclusione della finanza esterna) secondo la regola della Absolute Priority Rule (ossia secondo il rigoroso rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e non secondo il criterio temperato della RPR utilizzato nella proposta); 5. in via generale, se tale seconda ipotesi distributiva dell'attivo concordatario (costituito dal valore di liquidazione più l'eccedenza) permette ai creditori appartenenti anche ad una sola delle classi che hanno votato a favore del concordato (ed a prescindere dalla consistenza economica complessiva dei crediti dedotti in quella classe, che non è presa in considerazione da alcuna disposizione e che potrebbe, quindi, anche essere limitatissima) di vedersi comunque attribuita una quota di detto attivo, il concordato si intenderà approvato; 6. più in dettaglio, sempre alla luce del tenore letterale dell'art. 112 comma d),* ***non potrà tuttavia mai assumere rilievo ai fini dell'approvazione del concordato: i) l'approvazione della classe interamente soddisfatta con il solo valore di liquidazione (e che nulla in aggiunta, quindi, è destinate a ricevere in caso di distribuzione dell'eccedenza, sia che si applichi la regola della RPR che dell'APR) e ciò in quanto la norma richiede che la classa conosca, con l'applicazione dell'APR per tutto l'attivo, una – anche parziale - soddisfazione "anche sul valore eccedente quello di liquidazione". Del resto, i creditori destinati ad essere interamente soddisfatti già sul valore di liquidazione (per i quali è quindi irrilevante secondo quale regola venga distribuita l'eccedenza generata dalla continuità) possono ritenersi indifferenti rispetto ai criteri di distribuzione dell'eccedenza e questo spiega la ratio della impossibilità di prendere in considerazione il loro voto favorevole al concordato (beninteso, ai soli fini della individuazione della classe minoritaria rilevante per il cross class cram down)"*** (Trib. Roma, 10 luglio 2024, Pres. Coluccio, Est. Miccio).
28. Facendo applicazione di tale orientamento interpretativo, conforme al tenore letterale dell'art. 112 CCI, va osservato che il valore di liquidazione è stato indicato da parte ricorrente in Euro 2.362.750,08.
29. Tutte le classi che hanno approvato il concordato e che troverebbero soddisfazione applicando la regola dell'APR su tutto l'attivo concordatario (classi II, III, IV, VI) troverebbero integrale soddisfacimento con il solo valore di liquidazione.
30. Il valore di liquidazione, indicato in Euro 628.100,86 per quanto concerne la massa attiva mobiliare ed in Euro 1.734.649,23 per quanto concerne la massa attiva immobiliare, è infatti presumibilmente capiente
 a. per la Classe II, composta dipendenti (credito privilegiato ex art. 2751 bis nr.1) che vantano crediti per Euro 88.415,44;
 b. per la Classe III, composta da professionisti (credito privilegiato ex art. 2751 bis nr.2) che vantano crediti per Euro 21.877,36;
 c. per la Classe IV, composta da fornitori con privilegio ex art. 2751 bis nr.4, che vantano crediti per Euro 283.538,40 €
 d. per la Classe VI composta da fornitori con garanzia ipotecaria giudiziale, che vantano crediti per Euro 310.000,00.
31. Ne consegue che la loro approvazione è irrilevante, così come è irrilevante l'approvazione delle classi XIII, XIV e XVI che nulla riceverebbero in caso di applicazione generalizzata della APR. Tali classi, infatti, non sono formate da creditori "che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione". La

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

loro approvazione, dunque, non rileva ai sensi dell'art. 112 comma 2 lett. 2) ultimo periodo CCI.

32. Anche ipotizzando l'incremento delle fonti concordatarie, prospettato dalla società ricorrente che ha riferito che le fonti dell'attivo sarebbero aumentate in Euro 4.033.713,46 (doc. dep. tel. 9/2/2026), lo scenario non muterebbe. Applicando un criterio di distribuzione basato sull'APR, infatti, troverebbero comunque soddisfacimento le classi sino alla XII.
33. Anche in tale scenario, l'approvazione delle classi II, III, IV, VI non rileverebbe trattandosi di classi di creditori integralmente soddisfatti sul solo valore di liquidazione. L'approvazione delle classi XIII, XIV e XVI non rileverebbe, trattandosi di classi non destinate a trovare soddisfacimento alcuno in ipotesi di distribuzione di tutto l'attivo secondo l'APR.
34. In conclusione, difettando la condizione di cui all'art. 112 comma 2 lett. d) CCI il concordato non può essere omologato.
35. Ritiene inoltre il Tribunale che la proposta e il piano presentino effettivamente il profilo di inammissibilità evidenziato dall'Agenzia delle Entrate che ha contestato l'errato trattamento dei crediti erariali che compongono il passivo concordatario.
36. L'Avvocatura dello Stato, in particolare, ha dedotto quanto segue:
 a. *"In merito all'erroneo classamento del credito erariale, come evidenziato dall'Ufficio fiscale già in sede di espressione del voto, si ritiene che la ripartizione dell'importo della debitoria di euro 2.447.351,53 nelle due distinte classi XI e XV, rispettivamente per euro 1.637.893,52 e per euro 809.458,02, e l'ingiustificata attribuzione di percentuali di soddisfacimento differenti, ovvero del 35% e del 19,27%, integri i presupposti della violazione delle norme sul classamento, per effetto del combinato disposto degli articoli 85, comma 4, e 88, comma 1, CCII. Con nota prot. 58091 dello scorso 22 agosto 2025 (allegato 16), la esponente Amministrazione aveva chiesto alla parte di chiarire e giustificare le motivazioni per cui aveva ritenuto di suddividere il suddetto importo di euro 2.447.351,53 in due distinte classi e di attribuire loro percentuali di soddisfacimento differenti. Al riguardo, la società debitrice non ha fornito alcuna giustificazione e non ha ritenuto di rettificare né il piano di concordato, né la connessa proposta di trattamento dei crediti tributari ex articolo 88 CCII. Inoltre, in merito a tale criticità, benché rilevante, nulla è stato osservato dal commissario giudiziale nella relazione da questi resa ai sensi dell'articolo 105 CCII. In assenza di riscontro alla predetta richiesta l'Agenzia resistente, con nota prot. n. 58994 del 29 agosto 2025 (allegato 17), ha formulato all'organo di vigilanza della procedura, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del CCII, una serie di osservazioni con le quali, tra le altre, portava a conoscenza del commissario tali rilievi. Senonché, sul punto, nella propria relazione ex articolo 107, comma 6, CCII, il commissario giudiziale non ha ritenuto di esprimersi. Tanto rappresentato, è opportuno evidenziare che la proposta di concordato presenta un'architettura complessa, che frammenta il ceto creditorio pubblico in distinte classi, applicando trattamenti radicalmente divergenti. Con particolare riguardo al trattamento del credito erariale, occorre rilevare che nella classe XI, denominata «AE (quota privilegiata grado (19) parz. soddisf. classe ex art. 85 c.2 CCII (al netto debito in rottamazione - quater)», è appostato il credito erariale privilegiato, degradato a chirografo per incapienza del valore di liquidazione, per un ammontare indicato dalla società pari ad euro 1.637.893,52; nella suddetta classe, invece, dovrebbe essere collocato l'intero importo di euro*

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

2.447.351,53 riportato nella tabella a pagina 41 del «Piano di concordato» del 15 gennaio 2024, nella colonna denominata «art.2752 e 2749 c.c. nr.19 art.2778 c.c.», in ragione della medesima natura. La differenza tra i suddetti valori – pari ad euro 809.458,02 – invece, come innanzi detto, è stata collocata all'interno della classe XV. Alla luce di quanto rilevato, nella proposta formulata si configura una violazione del principio di omogeneità nella formazione delle classi (articolo 85 del CCII) non diversamente chiarito dalla parte odierna ricorrente, atteso che la frammentazione di crediti aventi la medesima natura in più classi offra spazio all'ipotesi di una alterazione nella formazione delle maggioranze".

37. L'Agenzia delle Entrate ha contestato inoltre l'omessa presentazione di una attestazione del professionista indipendente conforme al disposto dell'articolo 88, comma 2, del CCII.
38. La società ricorrente ha replicato
 a. che "*Dalla lettura del PIANO, è evidente come nella classe XI denominata " AE (quota privilegiata grado (19) parz soddisf. classe ex art. 85 c.2 CCII (al netto debito in rott. Quater)" non è appostato il credito erariale privilegiato, degradato a chirografo per incapienza sul valore di liquidazione, come affermato dall'AE quanto piuttosto il credito privilegiato classato ex art. 85 c.2 del CCII. Una classe creata ad hoc, in base al combinato disposto del richiamato art. 85 c.2 e dell'art. 109 c. 5 del CCII, in quanto interessata da una parziale incapienza della debitoria rispetto al valore della Liquidazione Giudiziale";*
 b. la debitrice ha inoltre affermato che l'attestazione del professionista indipendente sarebbe completa; ha dedotto sul punto che "*è sufficiente far rilevare come sia stato lo stesso Tribunale, cfr. pag. 11 del decreto di apertura, ad accertare la ritualità dell'attestazione rilasciata dal professionista indipendente*".
39. Ciò premesso, ritiene il Tribunale, che effettivamente la proposta e l'attestazione presentino profili di evidente inammissibilità in relazione al trattamento dei crediti tributari e contributivi.
40. Dispone l'art. 88 CCI che:
 a. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, **se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente**;
 b. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo.
 c. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

d. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale

41. La disposizione in esame impone dunque, in primo luogo che l'attestazione indichi il valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; proprio in relazione a tale valore la parte proponente dovrà indicare la parte del credito privilegiato soddisfatta integralmente nella misura realizzabile sui beni su cui grava la prelazione.
42. Nel caso di specie, la relazione dell'attestatore, in relazione ai crediti privilegiati qui in esame, reca il seguente contenuto
 a. *L'art. 88 del CCII prevede che il ricorrente nell'ambito del Piano di Concordato possa proporre il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata dei tributi e relativi accessori amministrati dalle Agenzie Fiscali, purché il trattamento proposto sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;*
 b. *Nell'ipotesi di liquidazione giudiziale i crediti per tributi e contributi gestiti dell'Agenzia, subirebbero un pregiudizio che, presumibilmente, sarebbe ancora più significativo rispetto alle ipotesi previste nel Piano; ciò considerando che in tale ipotesi vi sono ulteriori costi in prededuzione riconducibili alle spese di giustizia che la procedura sosterrebbe per la gestione della procedura e per la stima e successiva liquidazione dell'attivo; questo senza considerare la diversa tempistica di realizzo delle somme spettanti nell'ipotesi di liquidazione giudiziale rispetto a quelle prospettate nel piano. La tabella riporta una simulazione del riparto all'AE:*

GRADUAZIONE RIPARTO MASSA IMMOBILIARE	Pagamenti AE in hp liquidazione giudiziale
art.2753 e 2749 c.c. nr.1 art.2778 c.c. (NO INAIL)	€ 224.330,55
art.2752 e 2749 c.c. nr.18 art.2778 c.c.	€ 205.762,08
art.2752 e 2749 c.c. nr.19 art.2778 c.c.	€ 887.638,56
	€ 1.317.731,19
ulteriori costi di procedura liquidazione giudiziale	90.000,00 €
Somma teorica da riparto liquidazione giudiziale	1.227.731,19 €

Nel Piano di concordato l'azienda prevede di recuperare la propria redditività con conseguente evidenza di materia imponibile e versamento di tributi e contributi; nel diverso scenario tale gettito sarebbe completamente azzerato con danno erariale per mancato gettito oltre che per maggiori oneri sociali conseguenti alla cessazione dell'attività aziendale. Per quanto siano state eseguite valutazioni di realizzo ottimistiche è emerso come l'ipotesi liquidatoria risulti svantaggiosa per i creditori.

43. Tale contenuto della relazione dell'attestatore non è conforme al disposto dell'art. 88 CCI.
44. L'attestatore ha infatti relazionato in merito alla convenienza generale del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, introducendo nell'argomentazione una ipotesi di riparto della massa immobiliare.
45. L'art. 88 sopra richiamato esige invece che l'attestatore indichi il valore attribuibile

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 74905622508b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, in modo da consentire la costruzione della proposta che preveda il pagamento integrale dei crediti privilegiati sino a concorrenza del valore ritraibile da tali beni, e la degradazione al chirografo della restante parte, incapiente, del credito.

46. È evidente la discordanza concettuale e pratica tra quanto richiesto dalla norma e quanto in effetti eseguito dall'attestatore.
47. Tale assunto errato si traduce poi in una proposta non conforme al disposto dell'art. 88 (o quantomeno priva della necessaria idoneità informativa, nei confronti del Tribunale e dei creditori chiamati al voto), in relazione al trattamento dei crediti tributari e contributivi.
48. La proposta, infatti, dovrebbe:
 a. partire dal dato della misura realizzabile in caso di liquidazione giudiziale dalla liquidazione dei beni su cui insiste la causa di prelazione dei crediti tributari e contributivi, in ragione della loro collocazione preferenziale;
 b. in tale ultima misura, dovrebbe prevedere il soddisfacimento integrale dei crediti;
 c. la parte dei crediti tributari e contributivi che non trovi capienza nel valore dei beni su cui insiste la causa di prelazione, dovrebbe essere degradata al chirografo ed essere opportunamente classata e trattata in modo differenziato rispetto agli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
49. Dall'esame della proposta e del piano, invece, non è possibile trarre alcuna indicazione univoca:
 a. della misura realizzabile per i crediti tributari e contributivi, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale;
 b. di conseguenza, del corretto trattamento dei crediti tributari e contributivi, in termini di classamento e di misura di soddisfacimento, integrale per la parte capiente, parziale per la parte degradata al chirografo.
50. Ritiene da ultimo il Tribunale che l'Agenzia delle Entrate abbia fondatamente posto in rilievo, quale ulteriore profilo di inammissibilità, anche la mancanza di un "*adeguato corredo informativo ai fini della quantificazione delle eventuali utilità ritraibili dall'azione risarcitoria da promuovere nei confronti dell'amministratore per effetto della sentenza nr. 8857/2024, con cui il legale rappresentante della società Agricola Candida s.r.l., il sig. Leone Rosario Dante, veniva condannato per il reato di cui all'articolo 10- ter del D.lgs. n. 74 del 20004 e per effetto della quale veniva disposta la conseguente confisca del profitto, considerato che tale circostanza è idonea ad integrare gli estremi della responsabilità dell'amministratore nei confronti della società e dei suoi creditori, ai sensi degli articoli 2394 e 2476 c.c.*".
51. Dispone l'art. 87 CCI che il piano deve contenere, tra l'altro, l'indicazione:
 - del valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, comprensivo **delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili**, al netto delle spese;
 a. delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché delle azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale con le relative prospettive di realizzo.
52. Va osservato che, nel caso di specie, il piano è del tutto carente di tale indicazione limitandosi ad indicare quanto segue:
 In considerazione di una più ampia valutazione dell'attivo ricavabile da una procedura di liquidazione Giudiziale, si rappresentano le ragioni per cui NON si

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe06652526c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16

ritiene vi possano essere margini di ulteriori miglioramenti del valore dell'attivo patrimoniale in seguito ad eventuali azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo.

Tale passaggio del piano è evidentemente privo di qualsivoglia contenuto informativo.

Neppure tale lacuna è integrata dalla relazione dell'attestatore (che in ogni caso non può sostituire il contenuto informativo della proposta e del piano). L'attestatore si è infatti limitato a riferire laconicamente che "non si ravvisano, a parere dello scrivente, le condizioni per l'esperimento di azioni risarcitorie e recuperatorie in quanto, l'amministratore ha effettuato tutte le attività necessarie a preservare il patrimonio sociale".

L'insussistenza del contenuto informativo richiesto dall'art. 87 CCI configura un ulteriore profilo di inammissibilità della domanda, tanto più alla luce degli sviluppi avuti dal procedimento penale che ha coinvolto l'amministratore della società e che, come riferito dall'Avvocatura, si è concluso con la condanna per *il reato di cui all'articolo 10- ter del D.lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento di IVA).*

Neppure può ritenersi ammissibile supplire a tale *deficit* informativo, in questa sede, prospettando tardivamente l'infruttuosità di potenziali azioni risarcitorie verso l'amministratore alla luce del patrimonio attualmente da questi posseduto e dei provvedimenti di confisca *medio tempore* intervenuti.

53. Per le ragioni esposte, la domanda di omologazione ex art. 112 comma 2 CCI non può essere accolta.
54. Restano assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle parti, nonché le istanze di autorizzazione della società in concordato a porre in essere atti di alienazione immobiliare e pagamenti di debiti pregressi.
55. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività di studio svolta, dell'attività corrispondente alla fase introduttiva, del ridotto impegno difensivo richiesto per la fase decisionale.

pqm

- rigetta la domanda di omologa della società AGRICOLA CANDIDA S.R.L.;
- condanna la società AGRICOLA CANDIDA S.R.L. alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, spese che si liquidano in Euro 12.000,00, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.

Foggia, così deciso il 27/5/2026, nella camera di consiglio della III sezione civile.

Il Giudice rel.

dott. Enrico Legnini

Il Presidente

dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 04/06/2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Gaia SALATTO

Firmato Da: LEGNINI ENRICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 749056225b8b1dfe0665252c7026244
Firmato Da: CATERINA LAZZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ce712ee2adfbd5d6dac271003c2df16